

# **CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**

## **TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIE/INFORTUNI COEFFICIENTI IN VIGORE DA 01/10/2000**

### **NORME TECNICO – OPERATIVE IMPRESSE ARTIGIANE ED IMPRESSE INDUSTRIALI CON MENO DI 15 DIPENDENTI**

#### **MALATTIE**

Per dare attuazione alle disposizioni contrattuali, le imprese, in caso di malattia, dovranno compilare il mod. 1/88 fornito dalla Cassa Edile allegando copia della certificazione medica ed il prospetto di conteggio dell'indennità erogata dall'INPS.

Si dovrà, in primo luogo, determinare il salario che il lavoratore avrebbe percepito durante l'evento, ossia si dovranno moltiplicare le ore lavorative perse per la paga oraria al netto delle trattenute previdenziali e contrattuali (**90,61%** della paga oraria); da tale importo verrà detratta l'indennità erogata dall'INPS e la differenza verrà rivalutata moltiplicandola per il coefficiente di lordizzazione **1,0976** (100 : 91,11 che rappresenta la retribuzione al netto dei contributi previdenziali).

A libro paga l'impresa dovrà inserire nell'imponibile assicurativo sia la somma lordizzata sopra determinata che l'importo della gratifica natalizia attinente il periodo di malattia in quanto tali somme dovranno essere assoggettate a contribuzione (**8,89%** per la parte a carico del lavoratore).

L'imponibile assicurativo sarà formato da:

- 1) salario ordinario per le ore lavorate e relativa gratifica natalizia;
- 2) integrazione del salario, attinente il periodo di malattia (importo lordizzato) e relativa gratifica; quest'ultima viene esposta a libro paga ai soli fini contributivi e fiscali in quanto, essendo mutualizzata, viene accreditata ai lavoratori direttamente dalla Cassa Edile.

Nella voce "anticipazione per conto di altri enti" dovrà essere riportato quanto riconosciuto dall'INPS ed assoggettato soltanto ad imposizione fiscale.

La Cassa Edile rimborserà alle imprese la differenza lordizzata maggiorata del **35%** per rimborso oneri; il rimborso forfetario degli oneri assicurativi e previdenziali verrà proporzionalmente ridotto in presenza di regimi contributivi agevolati e non sarà dovuto quando per i lavoratori interessati venga versata la sola marca settimanale prevista per gli apprendisti.

#### **SANZIONI INPS**

Per le giornate non indennizzate dall'INPS, l'Impresa dovrà detrarre dall'importo da anticipare al lavoratore 1/6 della retribuzione settimanale per ogni giorno non indennizzabile (dal lunedì al sabato).

Nel caso di comunicazione da parte dell'INPS di sanzioni relative a periodi di malattia già liquidati dalla Cassa Edile, l'Impresa è tenuta ad inviare alla Cassa la documentazione INPS in suo possesso. La Cassa Edile provvederà a conteggiare la somma da addebitare all'Impresa e a detrarre dalla posizione del lavoratore interessato le ore e la gratifica per il periodo non riconosciuto dall'Istituto previdenziale

## **INFORTUNI**

Le imprese dovranno determinare il salario che il lavoratore avrebbe percepito, se avesse lavorato, durante l'evento (moltiplicare le ore lavorative perse per la paga oraria x **90,61%**).

Da questa somma dovrà essere detratto l'importo riconosciuto dall'INAIL

In questo caso, le imprese saranno costrette a predisporre un ipotetico conteggio INAIL, in quanto detto Istituto invia il prospetto di liquidazione soltanto alla chiusura della pratica.

Per opportuna informazione, l'INAIL di Ravenna per determinare l'indennità giornaliera procede in questo modo:

prende a riferimento il salario dei 15 giorni precedenti l'infortunio diviso le ore lavorate in tali giorni e determina la tariffa oraria.

Questa tariffa viene moltiplicata per 1,24 che rappresenta la maggiorazione per gratifica natalizia, ferie, permessi annui e permessi individuali. Il prodotto ottenuto viene moltiplicato per 6,66 (40 ore settimanali diviso 6 gg. settimanali).

L'indennità giornaliera ottenuta viene poi moltiplicata per tutti i giorni di calendario (sabato e domenica compresi) per 60% dal 4° al 90° giorno e per 75% dal 91° giorno in poi.

Le imprese dovranno, comunque, per legge, esporre a busta paga l'ammontare del 60% delle prime 24 ore di carenza ed assoggettarlo a contribuzione (**8,89%**)

La differenza che emerge dall'importo del salario che il lavoratore avrebbe dovuto percepire detratti quanto riconosciuto dall'INAIL e l'imponibile fiscale della carenza (60% di 24 ore x paga oraria al netto delle trattenute previdenziali a carico del lavoratore – 8,89%) va rivalutata moltiplicandola per il coefficiente di lordizzazione **1,0976**.

Questo importo dovrà essere esposto, mensilmente, a libro paga ed assoggettato a contribuzione.

A libro paga le imprese avranno un imponibile assicurativo formato da:

- 1) salario ordinario per ore lavorate e relativa gratifica natalizia;
- 2) salario attinente il periodo di infortunio:
  - 60% del salario di 24 ore di carenza
  - integrazione del salario attinente il periodo di infortunio e relativa gratifica; quest'ultima viene esposta a libro paga ai soli fini contributivi e fiscali in quanto, essendo mutualizzata, viene accreditata ai lavoratori dalla Cassa Edile.

Nella voce "anticipazione per conto di altri enti" verrà indicato quanto riconosciuto dall'INAIL ed assoggettato a imposizione fiscale.

La Cassa Edile rimborserà alle imprese la differenza fra il salario relativo al periodo di infortunio e l'importo liquidato dall'INAIL.

Detta differenza sarà lordizzata (x 1,0976) e maggiorata di rimborso oneri con gli stessi criteri adottati per la malattia.

Per la richiesta di rimborso le ditte invieranno alla Cassa Edile il mod. 2/88 debitamente compilato allegando copia della denuncia di infortunio ed il prospetto di liquidazione dell'INAIL.